



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Regolamento dell'Archivio storico

I. Disposizioni generali

Art. 1

Ordinamento e funzioni

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso all'Archivio storico dell'Accademia nazionale dei lincei, la consultazione dei documenti conservati presso di esso, nonché il prestito temporaneo dei documenti, le donazioni e i depositi di archivi di soggetti pubblici e privati, nel rispetto della vigente normativa nazionale sulla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche.
2. L'Archivio storico provvede alla conservazione del patrimonio documentario prodotto dall'Accademia nazionale dei lincei durante lo svolgimento della sua attività scientifica, istituzionale e amministrativa e relativo agli affari esauriti da almeno quarant'anni, nonché degli archivi acquisiti dall'Accademia o ad essa conferiti, a qualunque titolo, da soggetti pubblici o privati.
3. L'Archivio storico garantisce, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'idonea conservazione e utilizzo a scopi scientifici, didattici, conoscitivi e culturali del patrimonio storico archivistico e ne promuove, altresì, l'ordinamento e la valorizzazione.



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Art. 2

Donazioni e depositi

1. Le proposte di donazione o deposito di fondi archivistici da parte di soggetti pubblici o privati devono essere sottoposte all'esame del Consiglio di Presidenza dell'Accademia nazionale dei lincei, cui compete l'accettazione o il diniego delle stesse, insieme al parere del responsabile dell'Archivio storico. Esse devono essere accompagnate da un elenco il più possibile esaustivo del materiale documentario che si intende donare o depositare, che indichi almeno consistenza, tipologia, ed estremi cronologici dei documenti. Nel caso di donazione deve essere indicato anche il valore economico dei beni archivistici oggetto della proposta.
2. La donazione o il deposito saranno perfezionati con la sottoscrizione di una scrittura privata di cui sarà trasmessa copia alla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio all'atto della formale comunicazione del trasferimento del materiale archivistico.
3. I depositi presso l'Archivio storico sono regolati dal codice civile.

Art. 3

Prestito

1. Il materiale archivistico è escluso dal prestito, fatta eccezione per il prestito temporaneo per mostre, così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
2. L'Archivio storico concede il prestito temporaneo dei materiali conservati nei propri fondi per iniziative a scopo scientifico, per finalità espositive e per rilevanti manifestazioni culturali promosse da soggetti pubblici e privati.
3. Le richieste di prestito di materiale archivistico, che devono essere presentate almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione e accompagnate da un elenco puntuale dei pezzi



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

che si intendono esporre, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Presidenza unitamente al parere del responsabile dell'Archivio storico.

4. Non è possibile richiedere in prestito un numero di pezzi superiore a venti.

5. A cura dell'istituto richiedente deve essere prodotta la documentazione necessaria all'invio da parte del responsabile dell'Archivio storico della richiesta di autorizzazione ministeriale allo spostamento temporaneo del materiale e al prestito, ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera b), e 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al cui rilascio è delegato il Soprintendente per effetto del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 6 luglio 2010, *Delega di attribuzioni ai Soprintendenti archivistici*.

II. Norme di accesso e consultazione

Art. 4

Modalità di accesso

1. L'accesso alla consultazione dell'Archivio storico è consentito su appuntamento a coloro che intendono svolgere ricerche di studio. La consultazione avviene nella sala lettura dell'Accademia nazionale dei lincei e corsiniana.

2. Lo studioso è tenuto a compilare una domanda di ammissione su un apposito modulo pubblicato sulla pagina dedicata del sito istituzionale e sul quale è necessario indicare in modo chiaro, oltre alle proprie generalità, l'oggetto della ricerca, le sue finalità e la firma. La domanda perfezionata dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica archivio@lincei.it. Il responsabile dell'Archivio storico prenderà in considerazione le domande fissando il calendario in cui potranno essere svolte le ricerche, tenendo conto dei tempi richiesti per le ricerche stesse, della disponibilità degli spazi e della quantità di materiale da movimentare nella giornata.



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

3. L'autorizzazione alla consultazione è valida per la durata dell'anno solare e unicamente per la ricerca specificata nella domanda di ammissione presentata.

Art. 5

Consultazione

1. I documenti richiesti potranno essere consultati solo nella sala riservata all'utenza della Biblioteca dell'Accademia nazionale dei lincei e corsiniana. È possibile effettuare le richieste di materiale per corrispondenza o in alternativa comunicare i pezzi richiesti al personale della sala studio che provvederà alla registrazione informatica.

2. La consultazione potrà essere effettuata nei giorni e durante gli orari di apertura della sala lettura della Biblioteca accademica, consultabili sul sito istituzionale. L'Archivio nel mese di agosto resta chiuso.

3. Ogni studioso non può avere in consultazione più di una busta per volta. La documentazione in corso di consultazione potrà essere mantenuta in deposito per cinque giorni lavorativi, con possibilità di rinnovo su richiesta. Non è possibile tenere in deposito più di tre unità di conservazione. L'utente può richiedere fino a un massimo di quattro unità di conservazione al giorno.

4. Le richieste vanno presentate secondo gli orari di distribuzione previsti per la sala di lettura della Biblioteca accademica indicati nell'apposita sezione del sito istituzionale.

5. L'utente può richiedere il materiale archivistico esclusivamente a proprio nome e la consultazione è strettamente personale.

6. L'utente è responsabile dell'ordine e dell'integrità dei documenti a lui consegnati per la consultazione. Danneggiamenti, dispersioni, spostamenti e furti di documenti sono puniti con l'esclusione dall'Archivio, salvo sempre l'azione per responsabilità civile e sanzioni penali.



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

7. È vietato alterare l'ordine dei documenti e dei fascicoli (o delle ulteriori articolazioni interne a essi) così come apporre segni o numerazioni sulle carte. Nel caso in cui lo studioso trovi il materiale in disordine è invitato ad avvertire il personale di sala che lo segnalerà al responsabile dell'Archivio storico.

8. Durante la consultazione è inoltre vietato: a) utilizzare i documenti quale appoggio per scrivere o prendere appunti su fogli, quaderni o dispositivi elettronici; b) l'uso di strumenti (penne stilografiche, inchiostri, colle, spillatrici, etc.) che possano danneggiare il materiale documentario e i suoi supporti; c) passare il materiale archivistico consultato ad altri studiosi senza autorizzazione; d) l'uso di scanner, anche portatili.

In ogni caso, l'utente deve maneggiare il materiale con ogni cautela.

9. Nel restituire il materiale archivistico l'utente deve accertarsi di aver ben collocato i documenti nel fascicolo e di aver chiuso l'unità di conservazione, avendo cura di riporre i fascicoli sempre con il dorso della copertina rivolto verso il lato lungo esterno della busta, a protezione dei documenti. Se un volume, un registro o un documento è in precario stato di conservazione, l'utente è pregato di avvertire il personale di sala.

Art. 6

Consultabilità dei documenti

1. La consultazione della documentazione conservata presso l'Archivio storico dell'Accademia nazionale dei lincei è libera e gratuita secondo quanto stabilisce la normativa vigente, con particolare riferimento agli articoli 122-127 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che regolano anche la consultabilità della documentazione riservata e contenente dati sensibili.

2. La consultazione è esclusivamente riservata al materiale già inventariato o dotato di strumenti di corredo e ricerca. La documentazione non ordinata, al momento e fino alla conclusione dei



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

lavori di riordinamento e di inventariazione, è esclusa dalla consultazione. Fanno eccezione le ricerche promosse direttamente dall'Accademia per la realizzazione di specifici progetti.

3. Gli inventari, gli strumenti di corredo e i repertori sono liberamente consultabili.
4. Possono essere esclusi dalla consultazione interi fondi, serie archivistiche o singole buste per motivi di riordinamento, di revisione degli strumenti di ricerca, o di interventi conservativi.
5. Lo studioso è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali* come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato 2 al medesimo Codice, *Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica*. La consultazione di documenti contenenti dati personali non solleva lo studioso dalla responsabilità penale e civile per reati o danni derivanti a persone e a enti per l'indebita citazione di nomi e cognomi e per la diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati.
6. I documenti consultati devono essere correttamente citati indicando almeno l'istituto di conservazione del fondo e la segnatura archivistica completa del materiale.
7. Lo studioso è tenuto ad inviare all'Archivio storico una copia dei risultati scritti della sua ricerca, nella quale sia stato utilizzato e citato anche un solo documento d'archivio.

III. Riproduzioni, norme e diritti di pubblicazione

Art. 7

Riproduzione



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

1. La riproduzione dei materiali archivistici è effettuata nel rispetto della normativa vigente sulla riproduzione dei beni culturali. Per le relative condizioni e modalità di richiesta si rinvia all'apposita sezione del sito dedicata al Servizio di fotoreproduzione.

Art. 8

Riproduzioni digitali con smartphone o fotocamera personale

1. In base alla normativa vigente (commi 3 e 3-bis dell'art. 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificati dall'art. 171 della legge 4 agosto 2017, n. 124) nessun canone è dovuto per le riproduzioni eseguite con mezzo proprio per finalità diverse dal lucro. Le riproduzioni sono consentite solo con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il materiale, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi. Non è consentito spostare la documentazione da riprodurre dalla propria postazione di lavoro. La riproduzione dei documenti archivistici da parte dei privati può avvenire previa dichiarazione sottoscritta di impegno ad accettare le norme e le condizioni di tutela previste dalla legge. Nel caso in cui i documenti chiesti in consultazione siano in condizioni di conservazione non soddisfacenti o tali da non poter escludere che subiscano danni per le ripetute riproduzioni, il responsabile dell'Archivio storico può negare, motivatamente, il permesso alla loro riproduzione, così come stabilito dalla circolare n. 33/2017 Direzione generale archivi del 7 settembre 2017, cui si rimanda per ogni altra disposizione non prevista nel presente regolamento.

Art. 9

Pubblicazione di riproduzioni senza scopo di lucro



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

1. Per gli utilizzi delle riproduzioni non a scopo commerciale è sufficiente inviare una comunicazione del proposito di pubblicare l'immagine previa compilazione di un modulo disponibile sul sito istituzionale.

Art. 10

Pubblicazioni di riproduzioni a scopo di lucro

1. Per gli usi editoriali diversi da quelli indicati in precedenza e per qualsiasi altro utilizzo di carattere commerciale delle riproduzioni è necessario richiedere l'autorizzazione compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale.

2. Per le relative condizioni e modalità di richiesta si rinvia al Regolamento per le riproduzioni e l'utilizzo delle immagini.

IV. Disposizioni finali

Art. 11

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento abrogano e sostituiscono le previgenti disposizioni interne in materia di accesso all'Archivio storico.



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Art. 12

Norme di rinvio

1. Per quanto non precisato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, recante codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Le modifiche al presente regolamento sono adottate dai competenti organi su proposta del responsabile dell'Archivio storico.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione mediante deliberazione del Consiglio di Presidenza.